



Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO
CONSULTA COMUNALE PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITA'.

(adottato con deliberazione di C.C. n. 71, del 30/12/2021).

Art. 1

Istituzione della Consulta

Il Comune di Montenero di Bisaccia, in linea con i principi generali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, nonché nel quadro delle disposizioni di cui alla L. 104/1992, istituisce e riconosce la Consulta Comunale a favore di questi cittadini, espressione della volontà politica di prioritario impegno verso i medesimi.

Il Comune, conseguentemente, promuove e sostiene ogni iniziativa atta a rimuovere le barriere tecnologiche, architettoniche, comunicative e culturali che impediscono il pieno sviluppo e l'integrazione sociale delle persone con disabilità.

Art. 2

Sede della Consulta

La Consulta ha sede presso la Casa Comunale. Le riunioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sala consiliare.

Sedi diverse possono essere utilizzate per specifiche iniziative che la Consulta deciderà di effettuare.

Art. 3

Principi e finalità

La Consulta, quale organo propositivo e consultivo, si impegna a:

- promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;
- tutelare gli interessi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, favorendo ogni forma di intervento volto al pieno riconoscimento dei loro diritti e della loro dignità;
- stimolare la realizzazione di tutte le iniziative volte alla piena integrazione delle persone con disabilità in tutti i settori della società, promuovendo la cultura della solidarietà, dell'inclusione sociale, dell'accoglienza e della sensibilizzazione, sia in ambito pubblico che istituzionale;
- favorire la collaborazione tra soggetti diversi, tutti impegnati nel superamento delle disabilità;
- promuovere la cultura della prevenzione;
- essere punto di riferimento per il reperimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le informazioni relative alla disabilità, nei suoi vari aspetti e ambiti.

Art. 4

Compiti

La Consulta ha lo scopo di promuovere un rapporto permanente con le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

In particolare, la Consulta si propone di:

- a) collaborare con l'Amministrazione Comunale per perfezionare le proposte relative alle politiche sociali rivolte alle persone con disabilità, con particolare riferimento a:
 - mobilità;
 - accessibilità degli spazi pubblici;
 - accesso alle opportunità di formazione/lavoro;
 - cultura e istruzione;
 - servizi socio sanitari di competenza comunale;
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche della solidarietà e delle disabilità;
- c) formulare proposte ed iniziative sulle tematiche della disabilità e delle politiche sociali da proporre alle Istituzioni locali e territoriali;
- d) coordinare le proposte e le iniziative che le Associazioni che operano nel settore della disabilità vorranno avanzare al Comune;

- e) realizzare un miglioramento della qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini con disabilità;
- f) favorire il conseguimento della maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità, promuovendo una migliore condizione di integrazione nei vari contesti di vita;
- g) realizzare uno spazio informativo e/sportello di ascolto;
- h) promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo della disabilità;
- i) assicurare la più ampia conoscenza delle leggi in materia, ai fini di una omogenea interpretazione e applicazione delle stesse.

Art. 5 **Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente.

Art. 6 **Composizione della Consulta**

Fanno parte dell'Assemblea:

- tre rappresentanti per ciascuna associazione, cooperativa e organizzazione di persone con disabilità e/o di loro familiari o del privato sociale, aventi sede ed operanti sul territorio comunale e che faccia richiesta di partecipazione;
- persone con disabilità o loro familiari, che ne facciano espressa richiesta a seguito di comunicazione da parte degli uffici preposti e che non siano già rappresentati dalle associazioni presenti nella Consulta;

Fanno parte della Consulta senza diritto di voto:

- Sindaco;
- Assessore alle Politiche Sociali;
- un consigliere espressione per ogni gruppo di maggioranza e un consigliere espressione per ogni gruppo di minoranza, individuati dalla Conferenza dei Capigruppo;
- un rappresentante designato dal Distretto Sanitario della ASREM nell'ambito dei servizi per la disabilità;
- un rappresentante dell'ambito sociale;
- un rappresentante locale indicato dall'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia;
- eventuali membri esterni che abbiano particolari meriti e professionalità accertati nell'ambito della disabilità, all'uopo invitati dalla Consulta stessa.

La qualità di membro dell'Assemblea si perde in caso di morte, decadenza, recesso da presentarsi in forma scritta.

Art. 7 **Insedimento durata e rinnovo**

Il Consiglio Comunale, con apposito atto, istituisce la Consulta.

La Consulta rimane in carica quanto il Consiglio Comunale.

La Consulta è rinnovata entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.

La prima seduta dell'Assemblea successiva alle elezioni amministrative comunali è convocata dal Sindaco.

Art. 8 **L'Assemblea**

L'Assemblea della Consulta:

- determina le linee di azione della Consulta;
- nell'ambito degli obiettivi della Consulta, assume ogni iniziativa per la loro realizzazione;
- elegge il Presidente e un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di

impedimento o di assenza di questi.

L'Assemblea della Consulta è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve essere comunicato ai componenti almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

L'assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, ogni 3 mesi;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità; su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Sociali oppure su sollecitazione di un terzo dei membri aventi diritto di voto, con nota inviata al Presidente, contenente l'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea individua all'interno dei propri membri un componente avente funzioni di Segretario verbalizzante. Il Segretario redige il verbale di ogni riunione, che viene trasmesso nei dieci giorni successivi al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Sociali, e ai capigruppo consiliari, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche. La Consulta si riunisce nella Sala Consiliare.

La partecipazione alla Consulta di tutti i componenti è a titolo gratuito; pertanto, non sono previsti rimborsi spese per l'espletamento dei relativi mandati.

Art. 9

Revoca

In caso di tre assenze consecutive senza giustificato motivo, i componenti della Consulta perdono il diritto alla partecipazione. In caso di revoca, l'associazione interessata o la consulta potranno designare un sostituto del membro revocato.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea con diritto di voto.

I suoi compiti sono:

- rappresentare la Consulta, facendosi portavoce anche presso gli organi comunali;
- convocare e presiedere l'Assemblea garantendone il corretto svolgimento;
- curare l'attuazione dei programmi;
- predisporre gli atti e la documentazione necessari;
- conservare e ordinare la documentazione prodotta.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea i rappresentanti di altre organizzazioni interessate agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Una volta all'anno, il Presidente della Consulta relaziona al Sindaco e al Consiglio Comunale l'attività svolta, le proposte e l'esito dei progetti e delle attività realizzate e portate avanti nel corso dell'ultimo anno.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

In caso di morte, dimissioni o di revoca del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente eletto fino al termine del mandato amministrativo.

Art. 11

Modifiche del Regolamento

L'Assemblea, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, può proporre modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale per la successiva approvazione.

Art. 12

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.

A seguito della sua entrata in vigore, su apposito invito reso pubblico, tutti gli interessati inclusi nelle categorie di cui all'art. 6 del presente Regolamento, possono presentare al protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia la richiesta di adesione alla Consulta. Entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento, su iniziativa del Sindaco, è convocata la prima Assemblea al fine di procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme legislative, regolamentari e statutarie, in quanto applicabili.